

Bruxelles, 16.5.2018
COM(2018) 291 final

2018/0144 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da assumere, a nome dell'Unione europea, nel comitato misto istituito nel quadro dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), riguardo al progetto di decisione n. x/xxxx di tale comitato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda la decisione del Consiglio che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito nel quadro dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), per quanto riguarda il progetto di decisione n. x/xxxx⁽¹⁾ di tale comitato

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus).

L'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus)⁽²⁾ ("l'accordo") ha l'obiettivo di agevolare i servizi internazionali occasionali effettuati con autobus tra le parti contraenti. L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2003. L'accordo è stato successivamente aggiornato dalla decisione del comitato misto n. 1/2011⁽³⁾.

L'Unione europea è parte contraente dell'accordo⁽⁴⁾.

Il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2016/1146 del Consiglio⁽⁵⁾, del 27 giugno 2016, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito nel quadro dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), riguardo al progetto di decisione n. x/xxxx (ex-1/2016) di tale comitato.

2.2. Il comitato misto istituito nel quadro dell'accordo Interbus

In conformità all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo Interbus, il comitato misto modifica o adatta i documenti di controllo e gli altri modelli di documenti riportati negli allegati dell'accordo. Al fine di incorporare le nuove misure adottate nell'Unione, e in conformità all'articolo 24, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo Interbus, il comitato misto modifica o adatta l'allegato 1 relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada nonché l'allegato 2 riguardante le norme tecniche applicabili agli autobus. In conformità all'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), dell'accordo Interbus, il comitato misto modifica o adatta inoltre le prescrizioni relative alle disposizioni in materia sociale.

Il comitato misto può adottare le decisioni solo quando i due terzi delle parti contraenti, compresa l'Unione europea, sono rappresentate nelle riunioni del comitato misto stesso. Il comitato misto riunito in sede deliberante adotta le sue decisioni all'unanimità delle parti contraenti rappresentate. L'Unione europea è parte contraente dell'accordo. Gli Stati membri assistono la Commissione nel comitato.

¹ Il numero e l'anno dell'imminente decisione del comitato misto sono indicati con "x/xxxx". La precedente designazione era "1/2016".

² GU L 321 del 26.11.2002, pag. 11.

³ GU L 8 del 12.1.2012, pag. 38.

⁴ Le parti contraenti dell'accordo Interbus sono l'Unione europea, la Repubblica d'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Repubblica di Moldova, il Montenegro, la Repubblica di Turchia e l'Ucraina.

⁵ GU L 189 del 14.7.2016, pag. 48.

2.3. L'atto previsto del comitato misto istituito nel quadro dell'accordo Interbus

Nel corso delle prossime riunioni del 2018, il comitato misto prevede di adottare la decisione del comitato misto n. x/xxxx.

La finalità dell'atto previsto è di aggiornare l'accordo in base ai progressi tecnici e legislativi verificatisi a partire dalla fine del 2009.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 23 dell'accordo, il quale dispone: l'istituzione del comitato misto e delle relative norme di voto.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

Nel corso dei negoziati con le parti contraenti, è risultato evidente che occorre apportare alcune modifiche alla posizione del Consiglio Tali modifiche sono presentate al successivo punto 5.

La presente nuova proposta della Commissione di decisione del Consiglio è destinata a stabilire la nuova posizione dell'Unione riguardante il progetto di decisione n. x/xxxx del comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 23 dell'accordo Interbus. È opportuno abrogare la precedente decisione del Consiglio (UE) 2016/1146.

Rispetto alla posizione precedente le modifiche proposte sono coerenti con l'attuale politica, poiché sono volte principalmente a chiarire il testo e in un caso concedono un breve periodo transitorio per le parti contraenti non appartenenti all'Unione europea. Per quanto riguarda il periodo transitorio di 3 anni concesso rispetto ai diritti dei viaggiatori nel trasporto su strada, (regolamento (UE) n. 181/2011⁶), tale periodo è relativamente breve e si prevede che le eventuali distorsioni della concorrenza restino moderate.

La proposta di decisione del comitato misto n. x/xxx nell'allegato è coerente con la politica di vicinato e con le relazioni esterne dell'UE.

Il progetto di decisione è coerente anche con gli accordi esistenti, come gli accordi di pre-adesione e di unione doganale e gli accordi di associazione.

La posizione dell'Unione in quanto parte contraente dell'accordo può essere modificata soltanto dall'Unione stessa, che ha pertanto competenza esclusiva in materia.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano

⁶ Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"⁷.

4.1.2. Applicazione al caso di specie

Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo Interbus.

L'atto che il comitato misto è chiamato a adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà effetti giuridici poiché concede al comitato misto i poteri di aggiornare l'accordo ai progressi tecnici e legislativi.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE in combinato disposto con l'articolo 91 del TFUE. La base giuridica resta la stessa della originale decisione (UE) 2016/1146 del Consiglio.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. L'atto previsto persegue un obiettivo e, pertanto, la decisione ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9 del TFUE deve fondarsi su un'unica base giuridica sostanziale.

4.2.2. Applicazione al caso di specie

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica dei trasporti.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 91 del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

La base giuridica resta la stessa dell'originale decisione (UE) 2016/1146 del Consiglio.

5. ELENCO DETTAGLIATO DELLE MODIFICHE RISPETTO AL PROGETTO DI DECISIONE DEL COMITATO MISTO ACCLUSO ALLA DECISIONE (UE) 2016/1146

- 1) Si propone che i riferimenti precedenti ai considerando menzionino la decisione del comitato misto n. 1/2011, che è stata modificata dall'accordo Interbus. Ciò non ha alcuna incidenza sulla sostanza.
- 2) Nell'articolo 1 del progetto di decisione del comitato misto, si aggiunge un riferimento riguardante il modello di dichiarazione da allegare al protocollo, ai sensi del regolamento (UE) n. 181/2011, relativo ai diritti dei viaggiatori nei trasporti effettuati con autobus. Tale dichiarazione dovrebbe essere effettuata dalle parti contraenti dell'Interbus ed è relativa all'articolo 7 del suddetto regolamento, che disciplina gli importi dei risarcimenti nelle varie situazioni a cui si riferisce.
- 3) Agli stessi effetti, il titolo e i termini dell'allegato del progetto di decisione del comitato misto si riferiscono a questo stesso "Modello di dichiarazione".

⁷

Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, Causa C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

- 4) Al punto 1, lettera b) e al punto 3, lettera a), sottopunto iii), ultimo comma, dell'allegato del progetto di decisione del comitato misto, il riferimento riguardante il tachigrafo intelligente nel contesto dell'AETR ⁽⁸⁾ è stato lievemente adeguato senza pregiudicare la relazione tra il regolamento n. 165/2014 e l'accordo AETR. Il riferimento all'articolo 13 dell'accordo AETR viene aggiunto in merito al periodo transitorio ivi stabilito, per l'introduzione del tachigrafo digitale ai sensi dell'accordo AETR.
- 5) Nell'ultimo comma del punto 2 dell'allegato del progetto di decisione del comitato misto sono soppresse le parole "*per quanto riguarda i servizi occasionali con autobus*". Esse risultano superflue in quanto il regolamento (UE) n. 181/2011 comprende sia i servizi occasionali sia i servizi regolari e ne distingue rispettivamente le disposizioni.
- 6) A tale proposito, è opportuno concedere un periodo transitorio di 3 anni per le parti contraenti non appartenenti all'Unione europea per raggiungere i livelli minimi di risarcimento indicati all'articolo 7 del regolamento. In alcuni casi, i livelli minimi di risarcimento indicati nel regolamento superano in modo considerevole quelli impiegati in alcune parti contraenti diverse dall'Unione, e per raggiungere tali livelli stabiliti nel regolamento è necessario del tempo.
- 7) Il punto 6 dell'allegato del progetto di decisione del comitato misto descrive un "modello di dichiarazione in relazione all'articolo 4 e all'allegato 1". Attualmente, tale modello è accluso all'accordo senza essere indicato come un allegato. Per ragioni di chiarezza, si propone di numerarlo come allegato 6.
- 8) Il punto 6, lettera a), dell'allegato del progetto di decisione del comitato misto riguarda il paragrafo 1 dello stesso modello di dichiarazione, come formulato nel progetto di decisione del comitato misto accluso alla decisione (UE) 2016/1146, e si riferisce alle "tre" condizioni stabilite al capo I del regolamento (CE) n. 1071/2009 ⁽⁹⁾. Inizialmente, la quarta condizione, riguardante l'idoneità finanziaria, era trattata al punto 2 del modello di dichiarazione. Poiché, in conformità al progetto di decisione accluso, tale punto viene soppresso interamente, il riferimento alle tre condizioni nell'attuale punto 1 (che diventa l'unico punto nel nuovo testo) è sostituito da un riferimento a "quattro" condizioni (disporre di una sede effettiva e stabile, onorabilità, idoneità finanziaria e idoneità professionale).
- 9) Rispetto al punto 6, lettera b), dell'allegato del progetto di decisione del comitato misto, si propone di sopprimere interamente il paragrafo 2 e non solo il relativo secondo comma del paragrafo 2, come stabilito nella decisione (UE) 2016/1146. Tale paragrafo del modello di dichiarazione nell'allegato 6 riguarda il periodo transitorio per l'idoneità finanziaria fino al 1° gennaio 2005, come stabilito nell'articolo 4 dell'accordo. Tale momento nel tempo è trascorso, pertanto il punto 2 deve essere soppresso interamente. Di conseguenza, si propone di sopprimere allo stesso modo la numerazione del modello di dichiarazione. .
- 10) È opportuno aggiungere all'accordo un "modello di dichiarazione effettuata dalle parti contraenti dell'Interbus riguardante l'articolo 7 del regolamento (UE) n.

⁸ Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR).

⁹ Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).

181/2011" distinto come allegato 7 , ai fini del suddetto periodo transitorio di tre anni.

6. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del comitato misto apporterà modifiche all'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, e deve pertanto essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dopo l'adozione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da assumere, a nome dell'Unione europea, nel comitato misto istituito nel quadro dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), riguardo al progetto di decisione n. x/xxxx di tale comitato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea¹,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del Consiglio, del 3 ottobre 2002², l'Unione ha concluso l'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (di seguito "l'accordo"), che è entrato in vigore il 1° gennaio 2003.
- (2) A norma dell'articolo 24, paragrafo 2, dell'accordo il comitato misto modifica o adatta i documenti di controllo e gli altri modelli di documenti riportati negli allegati dell'accordo. Al fine di incorporare le nuove misure adottate nell'Unione, e in conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta l'allegato 1, relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada, e l'allegato 2, relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus. In conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta inoltre le prescrizioni relative alle disposizioni in materia sociale.
- (3) L'ultimo aggiornamento della normativa dell'Unione introdotto nell'accordo dalla decisione n. 1/2011 del comitato misto³, tiene conto degli atti dell'Unione adottati fino alla fine del 2009.

¹ COM(2018)291

² Decisione del Consiglio, del 3 ottobre 2002, relativa alla conclusione dell'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 321 del 26.11.2002, pag. 11).

³ Decisione n. 1/2011 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, dell'11 novembre 2011, che adotta il proprio regolamento interno e adatta l'allegato 1 dell'accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada, l'allegato 2 dell'accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus e le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 dell'accordo (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 38).

- (4) Nel corso delle sue riunioni che si terranno nel 2018, il comitato misto istituito dall'Interbus prevede di adottare una decisione del comitato misto per l'aggiornamento dell'accordo ai progressi tecnici e normativi.
- (5) La decisione (UE) 2016/1146⁴ del Consiglio ha stabilito la posizione dell'Unione europea riguardo un progetto di decisione tramite il comitato misto istituito dall'Interbus tenendo conto degli atti dell'Unione adottati fino alla fine del 2015.
- (6) Nel corso dei negoziati con le parti contraenti⁵ dell'accordo, è risultato evidente che occorre apportare alcune modifiche al testo approvato dal Consiglio. Queste riguardano, nel particolare, la relazione tra le norme dell'Unione rispetto al tachigrafo intelligente e l'AETR e, vista la situazione in alcune parti contraenti dell'accordo Interbus, un periodo transitorio relativo agli importi dei risarcimenti stabiliti all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 181/2011⁶.
- (7) È opportuno abrogare la decisione (UE) 2016/1146 del Consiglio e stabilire la nuova posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto, poiché la decisione vincolerà l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel corso delle riunioni del comitato misto istituito nel quadro dell'articolo 23 dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, è basata sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La decisione (UE) 2016/1146 del Consiglio è abrogata

Articolo 3

Una volta adottate, la decisione del Consiglio e il progetto di decisione del comitato misto sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁴ Decisione (UE) 2016/1146 del Consiglio, del 27 giugno 2016, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito nel quadro dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), riguardo al progetto di decisione n. 1/2016 di tale comitato (GU L 189 del 14.7.2016, pag. 48)

⁵ Le parti contraenti dell'accordo Interbus sono l'Unione europea, la Repubblica d'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Repubblica di Moldova, il Montenegro, la Repubblica di Turchia e l'Ucraina.

⁶ Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*